



dicembre 2024

taxnews

Dogane & Accise

*Informazioni sulle novità
normative e di giurisprudenza*

settore doganale | settore accise

Settore doganale

- Regolamento delegato (UE) 2024/2547 della Commissione, del 5 settembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso
- COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE – DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO – Per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero
- Regolamento (UE) 2024/2897 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso
- Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
- DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173 Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. (24G00191) (Suppl. Ordinario n. 40)
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 05 novembre 2024: Pubblicazione nomenclatura combinata 2025
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Circolare n.24/2024 - Informazioni Tariffarie Vincolati
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Avviso - Regime di Transito - Posticipo applicazione circolare n.16/2024
- Modifica della Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Settore accise

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 22 novembre 2024, Prot.: 699207/RU. Soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (cd.Traders). - Pagamento del diritto annuale con versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico
- Promemoria scadenza adempimenti fiscali di fine anno
- Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, relative alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2009 - D.M. 04.12.2024





[Regolamento delegato \(UE\) 2024/2547 della Commissione, del 5 settembre 2024, che modifica il regolamento \(UE\) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso](#)

La Commissione europea ha pubblicato in data 7 novembre il Regolamento delegato (UE) 2024/2547 che modifica l'allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'Unione Europea.

Le principali novità riguardano l'aggiornamento dei prodotti a duplice uso per allinearli alle modifiche apportate nel 2023 agli elenchi di controllo adottati dai regimi internazionali di non proliferazione e dagli accordi di controllo delle esportazioni.

Questo aggiornamento mira a garantire il pieno rispetto degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dall'Unione Europea nell'ambito dei vari accordi e regimi di controllo, tra cui il gruppo Australia, il regime di non proliferazione nel settore missilistico, il gruppo dei fornitori nucleari, l'intesa di Wassenaar e la convenzione sulle armi chimiche.

Per facilitare la consultazione da parte delle autorità responsabili del controllo delle esportazioni e degli operatori economici, l'allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 è stato sostituito integralmente.

L'obiettivo è mantenere un efficace controllo sui prodotti a duplice uso, assicurando al contempo la trasparenza e la competitività degli operatori economici.

Per maggiori dettagli si invita a consultare il testo integrale del Regolamento.

[COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE – DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO – Per il regolamento \(UE\) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero](#)

In data 13 novembre è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, mediante una comunicazione della Commissione, il documento di orientamento per il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) relativo ai prodotti a deforestazione zero.

Questo documento non è giuridicamente vincolante e non modifica l'EUDR, ma fornisce chiarimenti e informazioni supplementari, ponendosi come riferimento per operatori, commercianti, autorità nazionali e organi giurisdizionali coinvolti nell'applicazione del Regolamento stesso.

Il documento sottolinea l'importanza della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 del Reg. UE 2023/1115 nelle fasi di pre-immissione sul mercato o dell'esportazione dei prodotti.

Gli operatori devono definire, mantenere e aggiornare un insieme di procedure e misure che costituiscono il loro sistema di dovuta diligenza. I criteri di valutazione del rischio devono essere rispondenti all'articolo 10 del medesimo Regolamento, adattandosi ai prodotti specifici importati ed esportati per il mercato europeo.

Per maggiori dettagli si invita alla lettura della Comunicazione.

[Regolamento \(UE\) 2024/2897 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che modifica il regolamento \(UE\) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso](#)

Il 18 novembre è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento 2024/2897 del Consiglio, emanato alla luce del continuo supporto militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai gruppi armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. In particolare, si fa riferimento alla fornitura di UAV (droni) e missili, che ha portato alla necessità di adottare ulteriori misure restrittive.



Il Regolamento proibisce l'esportazione, la vendita, il trasferimento o la fornitura dall'UE all'Iran di componenti usati nella produzione di UAV e missili. Inoltre, vieta operazioni con porti controllati da entità elencate o utilizzati per il trasferimento di UAV o missili iraniani alla Russia.

Sono previste eccezioni specifiche per situazioni umanitarie o di emergenza.

Il Regolamento (UE) 2024/2897 rappresenta un significativo inasprimento delle sanzioni contro l'Iran per il suo ruolo nel conflitto ucraino e in altre aree di instabilità. Le misure sono progettate non solo per limitare direttamente le capacità militari dell'Iran, ma anche per scoraggiare ulteriori forniture di armi alla Russia, utilizzando la leva portuale ed economica.

Per ulteriori approfondimenti riguardanti le misure restrittive si rimanda alla lettura del presente regolamento.

[Regolamento \(UE\) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento \(UE\) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva \(UE\) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio \(Testo rilevante ai fini del SEE\)](#)

Il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 10 maggio 2023 ed entrato in vigore il 12 giugno 2023, sarà obbligatorio a partire dal 13 dicembre 2024. Questo Regolamento ha l'obiettivo di assicurare un elevato livello di sicurezza per i prodotti venduti nell'Unione Europea, creare un mercato interno più efficiente e sicuro e rafforzare le regole di vigilanza e i poteri delle autorità nazionali per garantirne la piena attuazione.

Si applica a prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati disponibili per la distribuzione, il consumo o l'uso nell'UE, esclusi alcuni prodotti specifici.

Questo Regolamento è cruciale per affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione e dall'aumento delle vendite online. Esso obbliga gli operatori a immettere sul mercato solo prodotti sicuri, che rispettino requisiti specifici di sicurezza, considerando vari criteri legati alla progettazione, alla composizione e all'imballaggio.

[SENTENZA DELLA CORTE \(Quarta Sezione\) 21 novembre 2024 « Impugnazione - Politica commerciale comune - Misure dirette a garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione europea nell'ambito delle norme commerciali internazionali - Regolamento \(UE\) n. 654/2014 - Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/886 - Unione doganale - Regolamento \(UE\) n. 952/2013 - Codice doganale dell'Unione - Decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine \(IVO\) adottate da autorità doganali nazionali - Regolamento delegato \(UE\) 2015/2446 - Determinazione dell'origine non preferenziale di determinati motocicli Harley-Davidson - Nozione di "operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate" - Decisione di esecuzione della Commissione europea sulla revoca di decisioni relative alle IVO - Delega di potere - Legittimo affidamento - Diritto a una buona amministrazione - Diritto di essere ascoltato »](#)

In data 21 novembre è stata emanata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla causa C-297/23 P, inerente l'impugnazione da parte delle società Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International NV, riguardante l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 1° marzo 2023. Tale sentenza aveva respinto il loro ricorso contro la decisione di esecuzione (UE) 2021/563 della Commissione del 31 marzo 2021, relativa alla validità di determinate decisioni vincolanti in materia di origine.



La Commissione ha rilevato una violazione del criterio della giustificazione economica (articolo 33, comma 1 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446), sostenendo che Harley-Davidson avesse trasferito la produzione di motocicli dagli Stati Uniti alla Thailandia principalmente per evitare le misure di politica commerciale dell'Unione Europea. Questo trasferimento non era motivato da una reale necessità economica, ma piuttosto da un tentativo di eludere le restrizioni commerciali imposte dall'Unione Europea. Le operazioni di lavorazione o trasformazione effettuate in Thailandia non sono state considerate economicamente giustificate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 33 comma 1 del Regolamento delegato 205/2446. Di conseguenza, la determinazione dell'origine preferenziale dei motocicli basata sulle decisioni IVO non è risultata conforme alle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2 del Codice Doganale dell'Unione, (Regolamento (UE) 952/2013), in combinato disposto con l'articolo 33 del Regolamento delegato 2015/2446.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura della sentenza completa.



[DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173 Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. \(24G00191\) \(Suppl. Ordinario n. 40\)](#)

Il Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 introduce il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

Gli obiettivi principali sono il riordino normativo, unificando e coordinando le disposizioni legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali.

I contenuti principali includono le sanzioni amministrative per violazioni tributarie di natura amministrativa, le sanzioni penali per reati tributari e le procedure per l'applicazione delle sanzioni e i diritti dei contribuenti.

Il Decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il 29 novembre 2024, le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si rimanda alla consultazione del testo gli approfondimenti.



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Avviso del 05 novembre 2024: Pubblicazione nomenclatura combinata 2025](#)

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 31 ottobre 2024 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/2522 della Commissione del 23/09/2024, che modifica l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura combinata, già descritto nella nostra [TAX NEWS del mese di ottobre](#), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite la Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione, ha pubblicato un avviso il 5 novembre 2024 riguardante la nomenclatura combinata 2025.

Questo documento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, aggiorna la classificazione tariffaria e statistica dei prodotti; il relativo avviso è consultabile al seguente collegamento: [COMUNICAZIONE TAR N. 2024 - 75 del 5 novembre 2024 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2024/2522 DELLA COMMISSIONE DEL 23 SETTEMBRE 2024, CHE MODIFICA L'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO \(CEE\) N. 2658/87 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA NOMENCLATURA TARIFFARIA E STATISTICA ED ALLA TARIFFA DOGANALE COMUNE](#)

L'aggiornamento riflette i cambiamenti nei prodotti commercializzati e garantisce l'applicazione uniforme e corretta della tariffa doganale in tutta l'Unione Europea.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Ufficio Tariffa e Classificazione - Circolare n.24/2024 - Informazioni Tariffarie Vincolati](#)

In data 6 novembre, l'Ufficio Tariffa e Classificazione della Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 24/2024, che fornisce un quadro dettagliato sulle procedure e normative relative alle decisioni relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV). Queste decisioni hanno la finalità di uniformare l'applicazione delle normative doganali nell'Unione Europea, facilitando la classificazione delle merci e incrementando il livello di compliance degli operatori economici.

La Circolare sottolinea l'importanza delle ITV nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione (CDU), evidenziando come esse siano vincolanti per tutte le autorità doganali dell'UE e debbano essere utilizzate dal titolare in tutte le operazioni doganali riguardanti le merci specificate. La gestione delle ITV è centralizzata e avviene attraverso un sistema informatico denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), accessibile tramite il Generic Trade Portal (GTP).

Le richieste di ITV devono essere inoltrate mediante un'apposita procedura elettronica e il rilascio delle stesse avviene gratuitamente, a meno che non siano necessarie analisi speciali, i cui costi possono essere a carico del richiedente. Le decisioni emesse sono valide per tre anni, salvo specifiche circostanze che potrebbero abbreviarne la validità. Inoltre, viene spiegato il processo di sospensione, revoca e annullamento delle ITV, nonché la possibilità di un "uso esteso" in alcuni casi.

La Circolare include anche dettagli operativi su come presentare una richiesta di ITV, con riferimenti normativi e procedure per la gestione delle decisioni in caso di contenziosi. Viene inoltre fornito supporto tramite un servizio di assistenza per quesiti tecnici e procedurali relativi alle ITV.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla lettura della Circolare.

[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Direzione Dogane - Avviso - Regime di Transito - Posticipo applicazione circolare n.16/2024](#)

La Direzione Dogane dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato, in data 20 novembre, il posticipo al 21 gennaio 2025 degli adeguamenti del sistema informativo necessari per l'attivazione delle procedure previste dalla [Circolare n.16/2024 del 29 maggio 2024](#). In particolare, gli adeguamenti riguardano il termine per la presentazione delle merci, la deroga all'indicazione dell'identità del mezzo di trasporto e la dispensa dalla sigillatura.



Modifica della Convenzione Regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Si ricorda che dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore le nuove regole di origine della Convenzione Regionale Paneuromediterranea, adottate il 7 dicembre 2023 tramite [la Decisione 1/2023 del Comitato misto PEM](#).

Queste disposizioni mirano a facilitare l'accesso alle preferenze commerciali, incrementando gli scambi tra l'Unione europea e i paesi nella regione paneuromediterranea (PEM).

Le principali novità riguardano:

- l'eliminazione del certificato EUR-MED (per l'attestazione dell'origine si utilizzerà il certificato EUR1 e la dichiarazione d'origine);
 - la possibilità di applicare il cumulo in modo più flessibile tra i paesi contraenti;
 - l'aumento delle soglie di tolleranza per i materiali non originari.
-



[Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Informativa del 22 novembre 2024, Prot.: 699207/RU. Soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi \(cd.Traders\). - Pagamento del diritto annuale con versamento diretto al bilancio dello Stato mediante bonifico](#)

Nell'informativa del 22 novembre 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che il pagamento del diritto annuale per i soggetti autorizzati allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi (i cd. "Traders") deve essere effettuato direttamente al bilancio dello Stato tramite bonifico bancario.

L'aggiornamento riprende la nota [prot. n. 177501/RU](#) del 25 marzo 2024, in cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2024, non sarebbe stato più possibile utilizzare i conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie provinciali dello Stato, che saranno gradualmente chiusi.

Per rendere possibile questa transizione, sono stati aggiornati gli applicativi per la gestione delle istanze telematiche. Il campo destinato all'identificazione del pagamento richiederà l'inserimento del codice CRO (Codice Riferimento Operazione) o, in alternativa, del TRN (Transaction Reference Number) del bonifico eseguito. I versamenti confluiranno al capitolo 1450 del bilancio dello Stato. Gli IBAN delle Tesorerie provinciali competenti, necessari per effettuare i pagamenti, sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel percorso "Home > Accise > Pagamenti > Versamento diretto al bilancio statale", collegato al sito della Ragioneria Generale dello Stato.

Nella disposizione di pagamento dovranno essere indicati il codice IBAN e una causale chiara, riportante la partita IVA del debitore e la dicitura "versamento diritto annuale Traders anno XXXX", senza inserire caratteri speciali.

Si rimanda alla lettura dell'informativa per gli opportuni approfondimenti.

Promemoria scadenza adempimenti fiscali di fine anno

Si ricorda ai titolari di licenze nel settore delle accise (es. depositi fiscali, depositari autorizzati, depositi per uso commerciale, titolari di officine di produzione di energia elettrica, fabbricazione e immissione in consumo di oli lubrificanti di provenienza uionale, ecc.) che devono effettuare il versamento dei diritti di licenza, nel periodo compreso tra il 1° ed il 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce (art. 63, co. 4 del D.Lgs. 504/95).

L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito è punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso.

Si rammenta ancora che nel mese in corso è necessario procedere:

- al ritiro dei registri vidimati per il 2025, da effettuarsi entro il 31/12/2024 (la data di rilascio deve essere compresa nell'anno 2024);
- alla chiusura dei registri fiscali relativi all'anno 2024, da effettuarsi il 31 dicembre 2024, procedendo alla rilevazione delle giacenze effettive dei prodotti presenti nei depositi.

[Fissazione delle modalità di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti energetici, relative alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024 - D.M. 04.12.2024](#)

Con Decreto 4 dicembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione, sono stati definiti i termini e le modalità di pagamento delle immissioni in consumo dell'accisa sull'alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.

Le scadenze di pagamento di fine anno sono quelle di seguito riportate:

- entro il giorno 18 dicembre 2024, per pagamenti d eseguiti mediante modello F24;
- entro il giorno 27 dicembre 2024, per pagamenti eseguiti mediante bonifico o piattaforma pagoPA.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 06 dicembre 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News Dogane & Accise
Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

